

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XXXIV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 GENNAIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE	PAG.	PAG.
Comunicazione del Presidente:		
PRESIDENTE	366	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Concessione di un contributo di lire 2 miliardi al Comune di Trieste per edifici scolastici, opere igieniche, sistemazioni stradali e altre opere pubbliche. (1338)	366	
PRESIDENTE	366, 367, 368	
ANDREOTTI, <i>Relatore</i>	366, 367, 368	
BUBBIO	366, 368	
TURCHI	366, 368	
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	367, 368	
Disegno di legge (Discussione):		
Disposizioni a favore del personale dello Stato e degli Enti locali in servizio nel Territorio di Trieste; l'assegnazione di due miliardi al Commissario generale del Territorio anzidetto per provvedimenti di emergenza; l'autorizzazione della spesa di 700 milioni per l'Università di Trieste e la conversione di alcuni mutui concessi dal Governo militare alleato. (1340)	369	
PRESIDENTE 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376		
ANDREOTTI, <i>Relatore</i>	369, 375, 376	
ALMIRANTE	371	
TURCHI	372, 374, 375	
		SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> 372, 373, 375
		DELCROIX 373
		JACOMETTI 373
		MICHELINI 374
		BUBBIO 375
		TAROZZI 376
		Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):
		Bozzi: Nuove norme sulle farmacie comunali e municipalizzate. (1159) 376
		PRESIDENTE 376, 377, 380
		TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> 376, 378
		BOZZI 376, 377, 379
		LENZA 377
		DE MARIA, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità</i> 377, 378, 380
		BUBBIO 377, 380
		JACOMETTI 378
		DELCROIX 378
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 380
		La seduta comincia alle 10.
		SAMPIETRO UMBERTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei progetti di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Covelli e Micheli sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Lenza e Concetti.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo di lire 2 miliardi al Comune di Trieste per edifici scolastici, opere igieniche, sistemazioni stradali e altre opere pubbliche. (1338).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo di lire 2 miliardi al comune di Trieste per edifici scolastici, opere igieniche, sistemazioni stradali e altre opere pubbliche ».

Il disegno di legge ha avuto il parere favorevole delle Commissioni Finanze e tesoro e Lavori pubblici.

L'onorevole Andreotti, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANDREOTTI, Relatore. Il disegno di legge in esame non ha bisogno di una ampia illustrazione. Si tratta di concedere un contributo di due miliardi al comune di Trieste per potere incrementare la costruzione di edifici scolastici, opere igieniche, sistemazione di strade e varie altre opere pubbliche.

Si prevede che i piani per l'utilizzazione di questo contributo saranno compilati dal comune di Trieste e approvati, secondo i limiti di competenza, o dal Commissario generale del Governo o dal Ministero dei lavori pubblici.

Nel disegno di legge non è elencato l'insieme delle opere, perché questo sarà compito del comune. La copertura è assicurata con parte del gettito del « Prestito Trieste », emesso con la legge 22 ottobre 1954, n. 874, all'indomani dell'annuncio del passaggio del territorio di Trieste sotto l'amministrazione dello Stato italiano.

Non mi pare che occorra spendere altre parole per raccomandare alla Commissione di dare il voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUBBIO. Io sono favorevole al disegno di legge, e desidererei solo conoscere se questa è la prima erogazione sui trenta miliardi previsti come gettito complessivo del prestito.

TURCHI. Noi siamo naturalmente favorevoli al disegno di legge. Però dobbiamo fare due osservazioni.

Premesso che in realtà non si tratta di una concessione di un contributo di due miliardi a favore del comune di Trieste, ma solo di un prelievo di due miliardi dal fondo realizzato col prestito, secondo noi sarebbe stato preferibile che questi provvedimenti non fossero presentati alla spicciolata, ma nel loro insieme, come piano organico d'impiego dei 30 miliardi, per poter giudicare circa l'opportunità di ripartire eventualmente in modo diverso i fondi che sono destinati alle varie opere da compiere. Oggi, invece, sappiamo soltanto che si destina con questo disegno di legge una certa somma per determinate opere, ma non sappiamo come il Governo intenderà impiegare gli altri miliardi. In questo modo, né oggi, né successivamente, potremo proporre ed eventualmente deliberare una ripartizione diversa da quella già predisposta dal Governo.

In secondo luogo, nel secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge si stabilisce che saranno osservate le modalità di cui all'articolo 10, comma primo e secondo, della legge concernente la costruzione di alloggi, di edifici di culto e di opere portuali, stradali e ferroviarie nel territorio di Trieste. Ma, se non vado errato, questa legge è stata approvata solo dalla Camera ma non dal Senato, né sappiamo se sarà approvata così come è stata predisposta ovvero se sarà modificata. È giuridicamente possibile, domando io, fissare un rinvio ad una legge che formalmente e sostanzialmente ancora non esiste? Solo dopo che la legge fosse approvata, io credo che potremo fare un rinvio alle norme della legge stessa.

Detto questo e ripetendo che non siamo contrari al disegno di legge, rilevo che due miliardi destinati alle opere in esso indicate sono evidentemente al di sotto della somma che sarebbe indispensabile per provvedere alle necessità attuali più urgenti della città di Trieste e anche all'impiego della mano d'opera che, se era già in gran parte disoccupata, lo è diventata in misura anche maggiore per ragioni contingenti dopo l'unione di Trieste all'Italia.

Noi non solleviamo nessuna questione pregiudiziale, però chiediamo che le altre leggi non ci siano presentate separatamente, ma siano portate all'esame del Parlamento nel quadro del piano completo di ripartizione dei 30 miliardi che si prevede costituiranno il gettito complessivo del prestito.

PRESIDENTE. Forse la seconda obiezione dell'onorevole Turchi concorda con quella fatta dalla Commissione Finanze e tesoro, la quale, nell'esprimere il proprio parere favorevole al disegno di legge, ha rilevato l'opportunità che al secondo comma dell'articolo 1 siano specificati gli estremi della legge ivi citata. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ANDREOTTI, *Relatore*. Quanto al piano generale di ripartizione dei fondi del prestito, esso esula dalla mia competenza di relatore; credo che su questo punto potrà il rappresentante del Governo, meglio di me, illuminare la Commissione.

Per quello che riguarda il rilievo di ordine tecnico-giuridico, circa la disposizione dell'articolo 1, pur riconoscendo esatto il rilievo, credo che possiamo tuttavia essere abbastanza tranquilli. La Commissione dei lavori pubblici della Camera ha già approvato il disegno di legge, al quale fa riferimento l'articolo 1. Esso è attualmente all'ordine del giorno del Senato. Noi possiamo rendere nota la nostra perplessità all'altro ramo del Parlamento in modo che esso approvi l'altro disegno di legge prima di esaminare e approvare quello di cui ora stiamo discutendo. Così il vizio sarà soltanto di formulazione e non sostanziale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Desidero, prima di tutto, far presente alla Commissione la procedura che si è seguita per preparare questi provvedimenti di legge relativi alla città di Trieste. Dopo la prima decisione di massima presa dal Consiglio dei Ministri, sono stati convocati i rappresentanti delle varie categorie di Trieste, insieme ai quali sono stati discussi, uno per uno, questi provvedimenti, al fine di trovare delle soluzioni che andassero il più possibile incontro alle esigenze della città, nell'ambito della somma globale che si è previsto di poter stanziare a favore di Trieste.

Quanto al piano di distribuzione, esso è dato da cinque provvedimenti legislativi, che il Consiglio dei Ministri ha deliberato e annunciato in un comunicato di qualche mese addietro. Evidentemente, se la Camera avesse costituito una Commissione speciale per discutere tutti e cinque i provvedimenti — uno dei quali non è stato ancora presentato — questa Commissione avrebbe avuto il panorama completo della situazione e della distribuzione delle somme. Senonché, dei quattro provvedimenti già presentati, due sono stati assegnati a questa Commissione, uno a quella

dei lavori pubblici, il quarto non so a quale Commissione. Cosicché la conoscenza del piano generale l'ha soltanto la Commissione Finanze e tesoro, attraverso la quale tutti i provvedimenti devono passare per ragione di competenza, dovendo essa dare il parere per quanto riguarda l'onere finanziario.

Condivido poi l'osservazione dell'onorevole Turchi, circa il fatto che la legge, a cui ci si riferisce nel secondo comma dell'articolo 1 di questo disegno di legge, non è stata ancora approvata dal Senato. A questo si potrebbe rimediare, qualora si volesse evitare un ulteriore rinvio, con la procedura suggerita dal relatore; ma è certo che in questo momento c'è una manchevolezza, perché non si può citare una legge che è ancora in fase di discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la spesa di due miliardi di lire per la concessione al comune di Trieste di un contributo straordinario da impiegarsi per la costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche, di sistemazioni stradali e di altre opere pubbliche nell'ambito del comune anzidetto.

Il programma delle costruzioni di cui al precedente comma è predisposto dal comune di Trieste e approvato dal commissario generale del Governo per il territorio di Trieste; i relativi progetti sono approvati in linea tecnica dal commissario medesimo ovvero dal Ministero dei lavori pubblici, secondo la competenza e con le modalità di cui all'articolo 10, comma primo e secondo, della legge concernente la costruzione di alloggi, di edifici di culto e di opere portuali stradali e ferroviarie nel territorio di Trieste.

L'impegno della spesa e l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori sono disposti dal commissario generale del Governo per il territorio di Trieste ».

Desidero fare alcune osservazioni. Infatti, se oggi approvassimo l'articolo 1 così come è formulato, il disegno di legge, sia pure per la lieve modifica che sarà introdotta dal Senato con la citazione precisa della nuova legge, dovrà tornare alla Camera per essere approvato nel nuovo testo. Io penso che tutto questo si potrebbe evitare sostituendo alle parole: « con le modalità di cui all'articolo 10, comma primo e secondo della legge, ecc. », fino a « nel territorio di Trieste », con le altre: « con le modalità di cui all'articolo successivo ». Quindi si potrebbe inserire, tra l'articolo 1 e 2 un altro articolo, che ripro-

duca il testo dei due commi ai quali si fa riferimento.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Questi potrebbero essere anche essi modificati dal Senato.

PRESIDENTE. Ma almeno non correremmo il rischio di dover riesaminare il provvedimento per una modifica di così poca importanza quale è quella dell'indicazione formale dei termini della legge.

BUBBIO. Potremmo dire soltanto: « con le modalità da determinarsi con regolamento a parte ».

TURCHI. Ho già detto che noi non solleviamo una questione pregiudiziale, compresi della necessità di non perdere tempo nell'approvazione di provvedimenti a favore della città di Trieste. Rimandiamo di questo avviso, pur rendendoci conto che è fuori della norma il rinvio a una legge che non esiste ancora. Però una via di uscita potrebbe esserci; non quella proposta dall'onorevole Andreotti, bensì rinviando con l'articolo 1 alle norme che saranno stabilite da quella legge.

PRESIDENTE. Ma non abbiamo gli estremi di « quella legge » ?

TURCHI. D'altra parte neppure la soluzione prospettata dal Presidente mi pare accettabile, perché correremmo sempre il rischio che le norme approvate dalla Camera siano successivamente modificate dal Senato.

ANDREOTTI, *Relatore*. Accogliendo le osservazioni del Presidente, propongo di sostituire al secondo comma, le parole:

« I relativi progetti sono approvati in linea tecnica del commissario medesimo ovvero dal Ministero dei lavori pubblici, secondo la competenza e con le modalità di cui all'articolo 10, primo e secondo comma, della legge concernente la costruzione di alloggi, di edifici di culto e di opere portuali, stradali e ferroviarie nel territorio di Trieste », con:

« Per gli adempimenti di sua competenza, il commissario generale del Governo per il territorio di Trieste si vale della direzione dei lavori pubblici già esistente a Trieste; i relativi progetti, se d'importo non superiore alle lire 500 milioni, sono approvati con decreto del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste, previo parere degli organi tecnici locali o del comitato tecnico amministrativo esistente presso la direzione predetta, secondo la rispettiva competenza.

I progetti d'importo superiore a lire 500 milioni sono approvati con decreto del Ministero per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore per i lavori pubblici ».

Questa formula è presa dall'articolo 10 del disegno di legge al quale l'articolo 1 fa riferimento.

Resterebbe poi immutato l'ultimo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore al secondo comma di questo articolo, del quale è stato dato testé lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, così come risulta modificato in seguito all'emendamento testé approvato:

« È autorizzata la spesa di due miliardi di lire per la concessione al comune di Trieste di un contributo straordinario da impiegarsi per la costruzione di edifici scolastici e di opere igieniche, di sistemazioni stradali e di altre opere pubbliche nell'ambito del comune anzidetto.

Il programma delle costruzioni di cui al precedente comma è predisposto dal comune di Trieste. Per gli adempimenti di sua competenza il commissario generale del Governo per il territorio di Trieste si vale della direzione dei lavori pubblici già esistente a Trieste; i relativi progetti, se di importo non superiore alle lire 500 milioni sono approvati con decreto del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste previo parere degli organi tecnici locali o del Comitato tecnico amministrativo esistente presso la Direzione predetta, secondo la rispettiva competenza.

I progetti di importo superiore a lire 500 milioni sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore per i lavori pubblici.

L'impegno della spesa e l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori sono disposti dal commissario generale del Governo per il territorio di Trieste ».

(È approvato).

Porro, quindi, in votazione i successivi articoli sui quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 2.

L'erogazione del contributo previsto nel precedente articolo è effettuata, su richiesta del comune, dal commissario generale per il territorio di Trieste, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, vistati dall'Ufficio del Genio civile.

In deroga alle limitazioni stabilite dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto

18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, le occorrenti aperture di credito a favore del commissario anzidetto possono essere disposte fino al limite massimo di 250 milioni di lire.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura della spesa autorizzata con l'articolo 1 si provvede con una corrispondente aliquota dell'entrata derivante dal Prestito nazionale redimibile 5 per cento, denominato « Trieste », emesso con legge 22 ottobre 1954, n. 974.

La relativa somma è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1954-1955.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni a favore del personale dello Stato e degli Enti locali in servizio nel territorio di Trieste; l'assegnazione di due miliardi al Commissario generale del Territorio anzidetto per provvedimenti di emergenza; l'autorizzazione della spesa di 700 milioni per l'Università di Trieste e la conversione di alcuni mutui concessi dal Governo militare alleato. (1340).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore del personale dello Stato e degli Enti locali in servizio nel territorio di Trieste; l'assegnazione di due miliardi al Commissario generale del territorio anzidetto per provvedimenti di emergenza; l'autorizzazione della spesa di 700 milioni per l'Università di Trieste e la conversione di alcuni mutui concessi dal Governo militare alleato ».

Abbiamo su questo provvedimento i pareri favorevoli delle Commissioni Finanze e tesoro e Lavori pubblici.

L'onorevole Andreotti, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANDREOTTI, *Relatore*. Questo disegno di legge consta di quattro punti. Un primo punto riguarda la conversione di quattro mutui accordati a suo tempo dal Governo militare alleato ad alcuni enti di Trieste — precisamente ai Magazzini generali, all'Azienda comunale dell'elettricità, gas e acqua, all'Ente del porto industriale, all'Ente fiera di Trieste — in contributi a fondo perduto.

Il secondo punto riguarda l'autorizzazione della spesa di 700 milioni di lire per completare alcuni edifici e alcune attrezzature dell'Università di Trieste.

Il terzo punto riguarda l'autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per provvedimenti di emergenza. A questo riguardo dovrei dire che il testo del disegno di legge, quantunque necessariamente generico, lo è un po' troppo, perché accentua il carattere di urgenza, ma non specifica il contenuto di questa spesa. Forse il rappresentante del Governo potrà darci qualche chiarimento sulla natura di queste spese di emergenza.

Il quarto punto mi lascia un po' perplesso. Credo che non solo da parte mia, ma anche da parte della Commissione si sentirà il bisogno di qualche chiarimento.

Si tratta di una indennità *una tantum* concessa agli impiegati che prestano la loro opera a Trieste e si stabilisce, in coincidenza con la cessazione di un regime particolare di indennità di emergenza che vigeva per gli impiegati dello Stato, di corrispondere a questi ultimi sei mensilità di questa indennità e nello stesso tempo di dare al personale degli enti locali una indennità di entità molto più notevole, cioè due mesi di retribuzione effettiva.

Esiste poi il personale che è stato assunto direttamente dal Governo militare alleato, per il quale fu già stabilito il diritto alla permanenza in servizio, con una sistemazione prevista da una apposita legge. Questo terzo tipo di personale non è compreso nel nostro provvedimento per l'erogazione di un'indennità particolare; e non vi è compreso a ragione, perché, prima di chiudere la sua attività, il Governo militare alleato ha stabilito un premio abbastanza rilevante per questo personale, premio che grava ugualmente sui contribuenti italiani, perché è posto a carico del bilancio della città di Trieste. Quindi non si tratta di un dono degli alleati, ma

della imputazione su un capitolo di spese che fa ugualmente carico al bilancio dello Stato.

La mia perplessità non riguarda questa terza categoria, ma le due categorie degli impiegati dello Stato e dei dipendenti degli enti locali.

Dobbiamo tener conto che, nonostante un eufemismo legislativo, col quale si dice che gli enti locali possono chiedere che l'onere venga assunto dallo Stato, sarei veramente meravigliato se venissimo un giorno a sapere che uno di questi enti locali non avesse chiesto la rivalsa da parte dello Stato. Possiamo quindi essere certi che questa spesa graverà completamente sul bilancio dello Stato.

A parte questo, sorge un problema: perché questa notevole disparità di trattamento? Perché diamo agli impiegati dello Stato sei mensilità dell'indennità di emergenza (la quale era rappresentata da tre scaglioni, il terzo dei quali, moltiplicando per sei, dà 40.000 lire), mentre al personale degli enti locali diamo due mensilità complete di retribuzione effettiva, vale a dire molto più delle 40.000 lire concesse nel caso più favorevole agli impiegati dello Stato?

Nella relazione ministeriale questa disparità viene giustificata col fatto che il personale degli enti locali non godeva dell'indennità di emergenza.

Ora, è vero che il personale degli enti locali non godeva di questa indennità e che da anni la rivendicava; ma l'esclusione dei dipendenti degli enti locali da questa indennità era frutto di una decisione sufficientemente meditata, perché si era considerato che, se nella situazione particolare di circolazione della moneta pregiata nel territorio di Trieste il costo della vita era sensibilmente elevato, questa incidenza sul costo della vita era più gravosa per gli impiegati dello Stato, i quali non avevano il centro stabile della loro attività e della loro vita in Trieste o nelle adiacenze, ed erano soggetti a una certa rotazione, determinante maggiori oneri di ordine particolare.

Anche prima di introdurre l'indennità di emergenza, a queste difficoltà si era cercato di ovviare, nel senso che, mentre nelle provincie d'Italia l'indennità di missione per il funzionario che viene trasferito è limitata a un certo periodo di tempo, a Trieste tale periodo veniva lungamente prolungato fin quasi a stabilizzarsi.

La disparità di trattamento mi lascia quindi molto perplesso, tanto più che ci tro-

viamo di fronte ad uno stato di fatto già consumato, perché il comune di Trieste ha già corrisposto questa indennità in coincidenza col pagamento della 13ª mensilità. Ma c'è di più.

Il Commissario del Governo, per la necessità di ordine politico, nel senso più alto della parola, di non turbare troppo la situazione ha continuato a corrispondere dall'ottobre in poi l'indennità di emergenza, sia pure facendo firmare ai dipendenti una dichiarazione con la clausola « salvo conguaglio ». Cosicché, quando questo disegno di legge sarà divenuto legge, il personale dello Stato avrà già avuto, se non completamente, in gran parte quelle sei mensilità di indennità di emergenza, il che senza dubbio aggraverà la situazione.

Io dovrei fare una proposta di ordine pratico; ma sono preoccupato dal punto di vista della copertura, giacché non possiamo aumentare il carico relativo a questa indennità, se non provvedendo contemporaneamente alla copertura.

Le ipotesi sono due: o si prevede solo una parziale rivalsa da parte degli enti locali della indennità spettante ai loro impiegati, e allora con la stessa copertura attuale si potrebbe trovare il modo di fare qualche avvicinamento di posizioni tra i dipendenti dello Stato e quelli degli enti locali; ovvero nella copertura è stata già data per scontata una rifusione totale, e allora avremmo bisogno di una ulteriore aggiunta ai fondi messi a disposizione da questa legge.

Ad ogni modo, dico francamente che, salvo spiegazioni da parte del rappresentante del Governo che mi inducessero a rettificare la mia opinione, non mi sento personalmente di esprimere parere favorevole a questa disparità di trattamento, poiché credo che, nonostante le intenzioni pacificatrici e di giustizia che hanno animato questa formulazione, verremmo a creare uno stato di notevole disagio e di attrito in una massa di impiegati la quale già — cosa quasi insperabile — con senso di patriottismo non chiede di continuare a godere almeno per un periodo più lungo di quel piccolo trattamento particolare, che le era stato accordato. Non vorrei che questo atto di patriottismo fosse ricompensato con una evidente sperequazione nei confronti del personale degli enti locali.

Con questa riserva, esprimo parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

ALMIRANTE. Ho presentato un emendamento sostitutivo dell'intero primo comma dell'articolo 1, di cui do lettura:

« È autorizzata la spesa per la corresponsione *una tantum* al personale dello Stato già in godimento dell'indennità di emergenza ed al personale degli enti locali, in servizio da almeno tre mesi al 5 ottobre 1954 negli uffici del territorio di Trieste, di una indennità straordinaria pari a due mensilità della complessiva retribuzione percepita alla stessa data ».

Debbo ringraziare l'onorevole relatore, il quale ha già, non dico illustrato l'emendamento, ma esposto le ragioni di equità che mi hanno determinato a presentarlo.

Come l'onorevole Andreotti ha rilevato, se l'articolo 1 dovesse essere approvato nella formulazione proposta dal Governo, si verrebbe a determinare una situazione di notevole spequazione, per non voler dire di iniquità, fra le tre categorie in cui sono divisi gli impiegati del territorio libero di Trieste: impiegati dello Stato, dipendenti degli enti locali, ex dipendenti del Governo militare alleato. Fra queste tre categorie il trattamento più basso sarebbe riservato agli impiegati dello Stato, i quali, dopo avere avuto una indennità di emergenza variabile da un minimo di 4.500 lire mensili a un massimo di 7.500 lire, percepirebbero sei mensilità di questa indennità — vale a dire dalle 30 alle 40.000 lire — *una tantum*, per giunta, come ha dichiarato l'onorevole Andreotti, riassorbibili in parte, perché dall'ottobre hanno continuato a riscuotere questa indennità. Questo provvedimento di legge non sarà perfetto prima del febbraio o del marzo, cosicché questi impiegati avranno avuto tutto quello che dovevano avere e l'unica loro sensazione sarà quella di essere stati decurtati di una indennità che dopo sei mesi verrà a cessare.

I dipendenti degli enti locali non hanno avuto in precedenza l'indennità di emergenza, ma se non l'hanno avuta e non l'hanno reclamata, è stato sia per le ragioni esposte dall'onorevole Andreotti, sia perché fruiscono di stipendi superiori a quelli degli impiegati dello Stato. Cosicché i dipendenti degli enti locali, che si sono trovati in una situazione di minor disagio, allo scadere dell'indennità di emergenza in favore degli impiegati dello Stato, non verranno a subire nessuna riduzione del loro stipendio, perché, non avendo mai avuto questa indennità, non perderanno nulla; in più verranno ad avere una somma più che doppia di quella che verrà corrisposta agli impiegati dello Stato, perché la cifra ad

essi spettante sarà — e l'hanno già percepita — di 100 o 120 mila lire, in confronto delle 30 o 40 mila lire, già riassorbite, corrisposte agli impiegati dello Stato.

Quanto agli impiegati della terza categoria essi hanno avuto — grazie alla munificenza del Governo alleato, fatta a nostre spese, perché grava sul bilancio dello Stato — una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio prestato, oltre al mantenimento in servizio e all'inserimento nei ruoli dello Stato. L'indennità da essi percepita raggiunge anche il milione, se sono bene informato; ad ogni modo per nessuno è inferiore a 500 o 600 mila lire.

Dovete tener presente che gli impiegati del Governo militare alleato lavorano negli stessi uffici, a contatto di gomito con gli impiegati dello Stato, e non giova al prestigio della causa italiana in genere, il fatto che i primi possano guardare dall'alto in basso i loro colleghi statali, che ancora una volta vengono trattati in maniera non conforme ai loro diritti.

L'emendamento che ho proposto, lascerà inalterata la posizione degli impiegati del Governo militare alleato e quella dei dipendenti dagli enti locali, ai quali vengono mantenute le due mensilità, che già hanno percepito da parte del comune di Trieste; l'emendamento tende invece a perequare la posizione degli impiegati dello Stato, dando anche a loro due mensilità di retribuzione *una tantum* e non sei mensilità di indennità di emergenza. È una perequazione relativa non completa e non definitiva. Ha detto l'onorevole Andreotti che dobbiamo ringraziare la generosità di questi impiegati, che chiedono una saldatura *una tantum* e che non sollevano il problema futuro. Ma io penso che anche il problema futuro dovrà essere affrontato, perché la situazione di emergenza continua e si è forse aggravata per ragioni che non dipendono dal Governo, ma dalle circostanze, e non credo che potrà essere facilmente superata. Perciò di questo problema ne sentiremo ancora parlare.

Quanto al problema della copertura non credo che esso possa essere risolto — come accennava l'onorevole Andreotti — considerando l'eventualità che una parte degli enti locali non chiedano la rivalsa. Però bisogna tener presente che la copertura di questa legge avviene attraverso il ricavato del prestito, del quale non si conoscono ancora i dati definitivi, che speriamo siano più soddisfacenti di quelli previsti dal Governo; si tratta cioè di una copertura in un certo senso elastica. Non ci si deve perciò, anche dal punto di vista tecnico,

formalizzare in modo assoluto. Sicché il mio emendamento, che non contiene la precisazione della spesa di un miliardo, anche da questo punto di vista potrebbe essere accolto.

TURCHI. Sono d'accordo con le dichiarazioni degli onorevoli Andreotti e Almirante, per quanto riguarda la perequazione del premio da dare a tutti gli impiegati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Di fronte alle osservazioni fatte, non ho nulla da aggiungere per quanto riguarda l'articolo 4 del disegno di legge. Farò successivamente qualche osservazione sull'articolo 3. Ma per ora voglio soffermarmi sull'articolo 2, che assegna due miliardi al Commissario generale per il territorio di Trieste, per spese di emergenza.

Certamente potrebbe essere preferibile una maggiore specificazione; ma non credo che sia possibile farla. Si vuole in sostanza impedire che, prima che la legge sia votata e attuata attraverso le varie procedure, il rappresentante del Governo possa trovarsi in condizione di non poter provvedere a situazioni particolari o urgenti: per esempio allo stato di disoccupazione, alla posizione dei profughi che non hanno ancora una sistemazione, a tutte quelle situazioni di assoluta emergenza, già esistenti, ma entrate in una fase particolarmente patologica dopo l'arrivo delle truppe italiane, in seguito all'arrivo di molte famiglie dall'altra zona. Si vuole in altri termini impedire che ci sia un lasso di tempo troppo lungo, nel quale molte persone vengano a trovarsi in una posizione decisamente grave, senza che gli organi di Governo siano in grado di intervenire immediatamente.

Questa è la ragione per la quale una catalogazione di vari casi non è né facile né opportuna.

Per quanto riguarda l'articolo 1, dichiaro che se la Commissione è d'avviso di aumentare il trattamento previsto per gli impiegati statali, non si può fare a meno di sospendere la discussione, in attesa che il Ministro del tesoro e la Commissione Finanze e tesoro esprimano il proprio parere. Perché l'unica spiegazione logica dell'ultimo inciso del secondo comma dell'articolo 1, che dà la facoltà agli enti locali di chiedere il rimborso da parte dello Stato, è forse soltanto quella di aver voluto rispettare lo stato di libertà che esiste in Italia, ma non si può fare so-

stanziale fondamento sulla eventualità che questa rivalsa non venga esercitata.

Voglio ora dare spiegazione sull'origine dell'indennità di emergenza. Quando l'Italia ha avuto l'amministrazione civile di Trieste, si sono recati sul posto alcuni impiegati dello Stato provenienti da altre provincie, e hanno avuto l'indennità di missione o di trasferta. Questa, inizialmente, è fissata in una certa misura per poi discendere gradatamente, fino ad annullarsi completamente dopo trascorso un certo periodo di tempo. Nel caso particolare di Trieste, invece, si è mantenuta tale indennità ininterrottamente nella misura originaria.

D'altra parte, gli impiegati che erano residenti del luogo e che non potevano avere l'indennità di missione — in quanto in una posizione diversa da quelli venuti da fuori — hanno chiesto e ottenuto la stessa indennità di emergenza, data la situazione difficile e il maggior costo della vita.

I dipendenti dagli enti locali hanno chiesto anche essi fin dal principio, questa stessa indennità di emergenza, sostenendo che non era giustificato un trattamento diverso da quello fatto agli impiegati residenziali, trovandosi anche essi nelle medesime disagiate condizioni economiche.

Nei colloqui che abbiamo avuto con i rappresentanti sindacali dei dipendenti dagli enti locali, ci è sembrato che le motivazioni della loro richiesta fossero esatte; la questione è stata quindi studiata in una serie di incontri col rappresentante del Governo nel settore economico finanziario e sembrava che la richiesta potesse essere accolta. Ma ad una definizione si è addivenuti soltanto quando il Governo militare alleato ha fatto quel trattamento, che ha ricordato l'onorevole Almirante, ai propri dipendenti. Non entro nel merito di questo atto, ma è certo che, quando si manovra col denaro altrui, è più facile essere generosi che non quando si dispone di denaro proprio.

Si è dunque considerato che, se i dipendenti degli enti locali avessero avuto il trattamento degli impiegati dello Stato residenziali a Trieste, avrebbero percepito complessivamente come indennità di emergenza molto di più di due intere mensilità di retribuzione; ma, in sede di trattative con i rappresentanti sindacali delle categorie interessate, i dipendenti dagli enti locali hanno accettato queste due mensilità, che assorbono tutto il diritto precedente da essi rivendicato.

Ora, se gli statali hanno dimostrato — come diceva l'onorevole Andreotti — dell'eroi-

simo nell'accettare un trattamento inferiore — sei mensilità di indennità di emergenza — non si può negare che i dipendenti dagli enti locali, i quali non hanno mai avuto un soldo in più dello stipendio, sono stati anche essi abbastanza generosi nell'accettare le due mensilità di retribuzione a congelamento di ogni diritto precedente, costantemente negato, con evidente sperequazione, nei confronti degli impiegati dello Stato residenziali.

Oggi la Commissione può decidere anche diversamente, ma è certo che i dipendenti degli enti locali hanno diritto a un trattamento diverso e maggiore degli impiegati dello Stato.

Non posso non aggiungere che, se la Commissione credesse che si deve dare di più agli uni o agli altri o a tutte e due le categorie, l'esame del provvedimento dovrebbe essere rinviato, per seguire quella procedura a cui ho accennato, in conseguenza del maggiore onere. Se non si vuole rinviare, un maggiore equilibrio, concordato col Ministro del tesoro, potrebbe essere attuato in seguito, anche attraverso una nuova proposta di iniziativa parlamentare. Io però preferirei che la discussione su questo punto fosse rinviata.

Quanto all'articolo 3, che assegna 700 milioni all'Università di Trieste debbo far presente che già da anni il rettore magnifico dell'Università ha fatto presente l'indispensabilità di una somma ammontante a 2 miliardi e 400 milioni di lire per il completamento degli edifici e della attrezzatura. Il rettore magnifico, venuto due o tre volte a Roma anche in questi ultimi mesi, afferma che quel meraviglioso edificio dell'Università di Trieste non ha, soprattutto nel settore politecnico, quella attrezzatura minima necessaria, che consenta di svolgere le lezioni in modo decoroso.

La richiesta fatta da alcuni anni dal rettore, non era stata totalmente accolta, ma sul bilancio, che viene fatto per Trieste ogni semestre, erano stati promessi 700 milioni, di cui 300 circa sono stati già dati e spesi, mentre altri 400 circa sono ancora da dare. Ora il rettore magnifico, nei colloqui intercorsi in vista di questo provvedimento per quanto riguarda l'Università, ha accettato i 700 milioni stanziati in questo disegno di legge, con i quali si giunge a 1 miliardo e 400 milioni, considerando i 300 milioni circa già dati e i 400 milioni da iscriversi nel bilancio semestrale di Trieste.

Io sarei grato alla Commissione se, nel votare l'articolo 3, sopprimesse la specifica-

zione: « per il completamento degli edifici scolastici e delle attrezzature tecniche ». Secondo me basta dire: « È autorizzata la spesa di 700 milioni per l'Università di Trieste ». In tal modo si verrebbe a lasciare agli organi responsabili di giudicare se in questo momento sono più utili le attrezzature o il completamento degli edifici.

Vorrei anche pregare la Commissione di fare un voto esplicito perché nel bilancio per Trieste relativo a questo semestre, che è in discussione in questi giorni, venga stanziato quel *quid* necessario per arrivare ai 700 milioni. In questo senso sono già le intenzioni del Governo: e sarebbe bene che anche la Commissione esprimesse questo voto, che darebbe una maggiore garanzia alla città di Trieste.

DELCROIX. Vorrei chiedere un chiarimento, dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo. Egli ha detto che se venisse accettato l'emendamento proposto dall'onorevole Almirante all'articolo 1, al quale io mi associo pienamente, bisognerebbe rinviare la discussione. Io sono contrario ai rinvii in questa materia. Domando perciò se non sia possibile stabilire che le sei mensilità di indennità di emergenza vengano corrisposte agli impiegati dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quello che hanno già riscosso.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il problema riguarda il Ministero del tesoro; e, per ragioni di correttezza, io non posso impegnarne la responsabilità. Qualunque aumento si volesse apportare, io non potrei dire in questo momento se allo stato è possibile.

JACOMETTI. Ho sentito dire che gli stipendi dei dipendenti degli enti locali sono di molto superiori a quelli degli impiegati statali. È esatto?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non potrei confermarlo. So però che in tutti i colloqui avuti con i dirigenti sindacali, ci è stata fatta presente l'esiguità degli stipendi anche dei dipendenti dagli enti locali. È stata accettata la soluzione formulata nel disegno di legge, per sanare definitivamente la situazione. Il giorno che si aumentasse il premio per gli impiegati statali, si farebbe una ingiustizia nei confronti dei dipendenti dagli enti locali, i quali per anni non hanno percepito l'indennità di emergenza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

(*Indennità ai dipendenti dello Stato e degli enti locali in servizio nel territorio di Trieste*).

« È autorizzata la spesa di un miliardo di lire per la corresponsione *una tantum* al personale dello Stato ed al personale degli enti locali in servizio da almeno tre mesi al 5 ottobre 1954 negli uffici del territorio di Trieste, di un'indennità straordinaria pari, rispettivamente, a sei mensilità dell'indennità di emergenza percepita fino alla data anzidetta ed a due mensilità della complessiva retribuzione percepita alla stessa data.

L'indennità spettante al personale degli enti locali è corrisposta da questi ultimi con facoltà di chiederne il rimborso allo Stato ».

L'onorevole Almirante ha presentato un emendamento inteso a sostituire il primo comma dell'articolo con il seguente:

« È autorizzata la spesa per la corresponsione *una tantum* al personale dello Stato già in godimento dell'indennità di emergenza ed al personale degli enti locali, in servizio da almeno tre mesi al 5 ottobre 1954 negli uffici del territorio di Trieste, di una indennità straordinaria pari a due mensilità della complessiva retribuzione percepita alla stessa data ».

Poiché l'emendamento comporta un maggior onere finanziario la discussione dell'articolo 1 dovrà essere sospesa in attesa che la Commissione Finanze e tesoro esprima il proprio parere sull'emendamento stesso.

MICHELINI. Io non so se sia veramente automatica la necessità del rinvio in seguito a questo emendamento, in quanto rilevo che qui si tratta di una copertura di carattere eccezionale, perché si fa riferimento a un prestito, cosa assolutamente elastica e fluttuante. Non sappiamo quanto si potrà raccogliere col prestito; si può raccogliere niente, meno di 30 miliardi, o più. Quando il Ministero del tesoro ha accettato questa forma di copertura attraverso il prestito, ha pensato di raggiungere una certa somma; ma se questa non fosse sufficiente, dovrebbe intervenire lo Stato. Non mi pare quindi che, trattandosi di una copertura elastica, sia inderogabile interpellare la Commissione Finanze e tesoro.

PRESIDENTE. La tesi dell'onorevole Michelini non è accettabile. A norma di una precisa disposizione regolamentare, l'emendamento proposto dall'onorevole Almirante, comportando un maggiore onere, deve essere rinviato alla Commissione Finanze e tesoro

perché esprima il proprio parere sulle conseguenze finanziarie dell'emendamento stesso.

La discussione dell'articolo 1 è pertanto sospesa.

Passiamo all'articolo 2:

(*Provvedimenti di emergenza*).

« È autorizzata la spesa di due miliardi di lire per l'adozione da parte del Commissario generale per il territorio di Trieste di provvedimenti richiesti con carattere di urgenza da particolari situazioni di emergenza connesse al trasferimento dell'anzidetto territorio.

L'erogazione della somma indicata nel precedente comma è effettuata dal commissario generale valendosi di aperture di credito, il cui importo, in deroga alle limitazioni stabilite dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, può raggiungere il limite massimo di 250 milioni ».

TURCHI. Sulla dizione del primo comma dell'articolo 2, già il relatore ha fatto alcune osservazioni, in parte condivise dal Sottosegretario. Io credo che sia indispensabile qualche specificazione. È vero che tutti conosciamo la situazione particolare della città di Trieste, o per averla esaminata sul posto o per averne avuto conoscenza per altra via. Però non mi pare che sia un buon metodo quello di dare due miliardi al Commissario del Governo, perché li distribuisca con criteri del tutto discrezionali.

Le provvidenze alle quali il Commissario dovrà far fronte con questa somma, dovrebbero essere quelle che discendono dallo spostamento della popolazione che abbandona le proprie case e che deve essere in qualche modo alloggiata; dalla situazione delle persone che per effetto degli spostamenti si vengono a trovare provvisoriamente, e forse non soltanto provvisoriamente, nella necessità di provvedere ai bisogni elementari della vita, non potendovi provvedere con i proventi ordinari perché non trova lavoro. Al di fuori di questo, non credo che il Commissario del Governo debba provvedere con questi mezzi. Allora, perché non specificare gli scopi per i quali questi fondi dovranno essere spesi? Se diamo due miliardi al Commissario perché li spenda discrezionalmente, essi possono essere adoperati — ad essere franchi — per cose lodevoli, ma anche per cose meno lodevoli. Il Commissario può anche accedere a qualche pressione, perché in un certo momento può convenire tenere tranquilli o que-

sti o quelli. Ma non è conveniente e corretto che ciò accada. E poiché spendiamo i denari dello Stato, abbiamo il diritto e il dovere di assicurarci che essi siano spesi in modo onesto e corretto.

Non mi pare impossibile una specificazione, se non tassativa, per lo meno indicativa. Io sono stato a Trieste nei giorni in cui si procedeva alla rettifica della frontiera e ho visto in quale situazione venivano a trovarsi le famiglie che abbandonavano le vecchie case, per portarsi a Muggia o a Trieste. Mancavano di tutto. Qualcuno conservava il lavoro, perché occupato nei cantieri; altri neppure quello. Il Commissario in quel periodo provvedeva nello stesso modo in cui provvedono gli E.C.A. nel territorio nazionale, cioè fornendo vitto e mensa per l'alimentazione dei bisognosi, requisendo case, magazzini e altri locali per assicurare l'alloggio a chi non lo aveva, concedendo sussidi. Tutte provvidenze di emergenza che non sarebbe difficile indicare. Altre cose il Commissario non faceva allora e non potrebbe fare ora, perché per questa via non deve provvedere a costruire case o a trovare lavoro. A queste necessità si provvede con altri mezzi.

Perciò ritengo che sia necessario precisare nel primo comma dell'articolo 2 per quali necessità devono essere spesi i due miliardi, senza lasciare, con una dizione troppo generica, una assoluta discrezionalità al Commissario del Governo.

Io mi limiterei a indicare che il Commissario del Governo, con questi fondi, deve « provvedere per gli alloggi a coloro che ne sono rimasti privi a seguito del trasferimento, a dare sussidi, conseguenti allo stato di disoccupazione in cui vengono a trovarsi coloro che si sono trasferiti ». Al di là di questo non andrei.

ANDREOTTI, *Relatore*. L'esigenza fatta presente dall'onorevole Turchi era stata già prima da me prospettata. Però mi pare che nei chiarimenti dati dal Sottosegretario non ci si limitava agli scopi indicati dall'onorevole Turchi. Anzi il Sottosegretario ha detto che è difficile circoscrivere in una formula quella che è una gamma più vasta di esigenze di carattere straordinario a cui si dovrà far fronte con questi due miliardi.

La garanzia di quella correttezza amministrativa che deve preoccupare tutti noi, più che in una dizione la quale potrebbe essere non completamente comprensiva di tutte le possibilità, potrebbe forse trovarsi in una formula o in un ordine del giorno, che assicurassero la notorietà delle erogazioni fatte. In

questo modo il pericolo di avere una distribuzione non obiettiva o, peggio, non corretta, verrebbe eliminato.

TURCHI. Accetto la proposta del relatore e la concreterei in questa norma da inserirsi alla fine dell'articolo: « Dei provvedimenti adottati, il prefetto dà notizia con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del territorio di Trieste ».

BUBBIO. A parte che dovrebbe essere il Commissario e non il prefetto a dare notizia dei provvedimenti adottati, io sono contrario a questa pubblicità, perché non mi pare opportuna in questa forma. La notorietà può essere ottenuta con la pubblicazione nell'albo del rappresentante del Governo o del comune; ricorrere alla *Gazzetta Ufficiale*, mi pare una formalità eccessiva.

TURCHI. In questa erogazione il comune non c'entra. La *Gazzetta Ufficiale* è un documento pubblico che può essere acquistato da chiunque. Io, ad ogni modo, ho fatto una proposta formale e ho detto perché ritengo assolutamente necessario un sistema di pubblicità.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Se la Commissione desidera maggiormente specificare la norma dell'articolo 2, bisogna studiare con attenzione la formula, perché questa sia chiara, ma non limiti le possibilità del Commissario del Governo con un eccesso di specificazione, in un momento in cui sia necessario fare una spesa veramente grave.

Per trovare una formula, è necessario rinviare anche su questo punto, affinché il Commissario del Governo ci renda edotti delle situazioni per le quali può necessitare un intervento di urgenza.

Per quanto riguarda la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono meno favorevole, sia perché non ne vedo una immediata utilità, sia perché il Commissario del Governo rientra nel controllo della responsabilità governativa e deve rispondere in qualsiasi momento avanti al Parlamento di ogni somma spesa.

Credo che la Commissione possa avere maggiore garanzia da una più ampia specificazione. Ma, dato che la discussione è stata rinviata per quanto riguarda l'articolo 1, rinviando anche l'esame di questo articolo 2 per trovare una formula più chiara che venga incontro alle richieste del relatore e dell'onorevole Turchi.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che anche la di-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

scussione di questo articolo 2 è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 3:

(Autorizzazione di spesa per l'Università di Trieste).

« È autorizzata la spesa di lire 700 milioni per il completamento degli edifici e delle attrezzature tecniche dell'Università di Trieste.

Con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, la somma indicata nel precedente comma è ripartita fra le spese di competenza dei Ministeri anzidetti ».

TAROZZI. Nel primo comma dell'articolo 3, dove è detto: « per il completamento degli edifici », propongo di aggiungere l'aggettivo « parziale », perché i 700 milioni non sono sufficienti.

PRESIDENTE. Se non basteranno, si vedrà in seguito come provvedervi. Per ora questa somma è destinata al completamento.

ANDREOTTI, *Relatore*. Io sarei d'avviso di lasciare il testo come è, oppure di modificarlo come ha proposto il Sottosegretario. Aggiungere l'aggettivo « parziale », non è opportuno.

TAROZZI. Rinuncio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 3 nel testo del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

(Contributi a favore di enti nel comune di Trieste).

« I mutui di 2.600, 1.700, 523 e 330 milioni di lire, accordati dal Governo militare alleato, rispettivamente, ai Magazzini generali, alla Azienda comunale elettricità, Gas ed Acqua, all'Ente porto industriale ed all'Ente Fiera di Trieste sono convertiti in contributi a fondo perduto a favore degli Enti anzidetti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Conseguentemente alla sospensione della discussione dell'articolo 1, debbono essere rinviati anche gli articoli 5, 6, 7, i quali fanno riferimento a quell'articolo.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad una prossima seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bozzi: Nuove norme sulle farmacie comunali e municipalizzate. (1159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge del deputato Bozzi: « Nuove norme sulle farmacie comunali e municipalizzate ».

Do la parola al relatore, onorevole Tozzi Condivi.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. I primi sei articoli di questa proposta di legge possono considerarsi assorbiti da alcuni decreti che dovranno essere emanati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in esecuzione della legge di delega per il decentramento di alcune funzioni statali agli enti locali. Ne propongo quindi la soppressione.

Rimane in discussione soltanto l'articolo 7, che riguarda il problema del titolo di studio richiesto per poter essere direttore di una azienda municipalizzata. Nella legge 1° ottobre 1951, n. 1084, è detto che anche per i direttori delle aziende municipalizzate è richiesto il titolo di laurea in farmacia. Secondo la proposta di legge, poiché il dirigente di una azienda municipalizzata non dirige direttamente una farmacia, alla quale deve essere preposto un farmacista laureato, ma dirige una azienda commerciale, egli non ha bisogno del titolo di farmacista. Su tale questione esprimo il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Perciò si discute solo sull'articolo 7, che ha per oggetto l'abrogazione della legge 1° ottobre 1954, n. 1084, la quale stabilisce che anche per il direttore di aziende municipalizzate è necessario il possesso della laurea in farmacia. Una azienda municipalizzata può essere costituita da più farmacie. Si deve decidere se il dirigente di questa azienda debba essere un laureato in farmacia o soltanto un competente in amministrazione, senza alcuna laurea.

BOZZI. Sono d'accordo per la soppressione dei primi sei articoli. L'ipotesi dell'articolo 7 riguarda il caso di più farmacie dipendenti dall'azienda municipalizzata o dal comune. In questo caso si stabilisce che non è necessario che il direttore dell'azienda dalla quale dipendono più farmacie sia un farmacista, perché questa persona è incaricata di svolgere attività commerciale di acquisti e vendite e altre mansioni amministrative, per le quali non è indispensabile il titolo di farmacista. Viceversa, se si tratta di una sola farmacia, come è detto chiaramente nella relazione, poiché in questo caso si cumulano le due figure di tito-

lare della farmacia e di direttore della medesima, vige la norma generale, per cui è necessario il possesso del titolo di farmacista.

LENZA. Secondo me non si può escludere che il coordinatore, anche nel caso di azienda municipalizzata con più farmacie, debba essere un farmacista. Ci sarà poi un dirigente che si occuperà soltanto della parte amministrativa.

BOZZI. Per venire incontro alle varie obiezioni che sono state espresse anche in precedenti sedute si potrebbe formulare un nuovo testo dell'articolo 7, di questo tenore, salvo il suo coordinamento:

« I comuni che hanno assunto in economia o a mezzo di azienda speciale l'esercizio di più di una farmacia possono nominare, ai sensi dell'articolo 4 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 578, un direttore che non sia farmacista. Se i comuni si avvalgono di tale facoltà, dovrà essere istituito un posto di sovrintendente tecnico-farmacista alla cui nomina si procederà mediante concorso ai sensi di legge ».

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità*. Desidero ricordare ai colleghi il disposto dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1951, n. 1084, per il quale il direttore (al quale deve essere affidata la direzione dell'azienda a tenore dell'articolo 4 del testo unico del 1925 sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province) deve essere, per l'esercizio di farmacie nelle aziende municipalizzate, un farmacista iscritto nell'albo professionale.

Oggi noi assistiamo ad una diffusione delle farmacie comunali e delle aziende municipalizzate. È evidente che l'azienda municipalizzata, oltre ad un profilo tecnico, assume anche un profilo amministrativo e commerciale. Preoccupato di ciò, l'onorevole Bozzi propone che i comuni, i quali istituiscono delle aziende municipalizzate o che hanno farmacie municipalizzate, possono nominare a capo di queste aziende municipalizzate un commercialista. Però egli, preoccupato anche dell'importanza tecnico-farmaceutica dell'azienda, propone subito dopo che qualora i comuni, avvalendosi di questa norma, mettano a capo dell'azienda un commercialista, debbono avere anche un farmacista quale sovrintendente tecnico dell'azienda stessa. Gli organi di Governo hanno la preoccupazione che nelle aziende municipalizzate abbiano la loro parola i tecnici farmacisti. Poiché nell'emendamento Bozzi questa garanzia è prevista, a nome del Governo dichiaro di accet-

tare l'emendamento che, a nostro avviso, tutela la sanità pubblica.

BUBBIO. Ripeto quanto ho già detto in precedenti sedute: in tal modo avremo due direttori e mentre questo si può giustificare per un comune che abbia cento farmacie, non è giustificabile per quei comuni (sono la maggioranza) che avranno quattro o cinque farmacie. In questo caso si dovrà nominare un sovrintendente tecnico-farmacista, e ciò comporterà una duplicazione di spesa, dato che l'emendamento dice « dovrà » e non « potrà ».

L'esperienza personale ci dice che, senza bisogno di un direttore, cinque o sei farmacie possono funzionare ugualmente perché è sufficiente che un commercialista le segua. Aggiungere un sovrintendente significa aumentare le spese e perciò sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Data la mia esperienza di presidente della Confederazione della municipalizzazione, vi posso dire che molte amministrazioni comunali sono state trattenute dall'istituzione di aziende farmaceutiche municipalizzate proprio da questa disposizione. Spero che sull'opportunità e convenienza sociale di un'organizzazione del genere non sussistano incertezze; potranno esservi questioni interne nell'ambito dei farmacisti, ma quanto all'importanza sostanziale di questo istituto non sorgono questioni.

Parecchi comuni (fra cui quello di Milano) vorrebbero aprire un'azienda farmaceutica, ma sono trattenuti da due fatti. La prima difficoltà è questa: che la nomina del direttore dell'azienda farmaceutica municipalizzata deve essere di competenza di una commissione nominata dal prefetto e dalla quale sono esclusi persino i rappresentanti della azienda e del comune che ne era il proprietario. Ma ormai questa difficoltà è stata superata.

Rimane l'altra difficoltà. Le aziende dicono: perché per l'amministrazione di un complesso commerciale di questa importanza dobbiamo necessariamente scegliere soltanto laureati in farmacia? Se il farmacista avrà anche qualità di ordine commerciale, tanto meglio. Ma se non troveremo un elemento che abbia questa qualità o se nel concorso non risulterà primo un farmacista, dovremo avere la possibilità di nominarlo ugualmente.

Con l'emendamento testé formulato dall'onorevole Bozzi si opera un temperamento delle diverse esigenze: a capo di queste (non si tratta di una sola farmacia perché in

tal caso sarebbe operante la legge sanitaria), si può nominare un direttore che non sia farmacista, ma dovrà essere istituito un sovrintendente tecnico-farmacista.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento proposto dal presentatore della proposta di legge.

JACOMETTI. L'onorevole Bubbio si preoccupa della questione finanziaria dato che queste aziende dovrebbero corrispondere due stipendi. Ma questo non è detto che avvenga necessariamente, perché il sovrintendente può avere anche altre occupazioni.

DELCROIX. Siamo tutti d'accordo; mi sembra, che più aziende municipalizzate per le farmacie vi sono e meglio è. Però mi preoccupo anche del rispetto delle prerogative degli ordini professionali.

Per andare incontro alle giuste preoccupazioni dell'onorevole Bubbio, che manifesta delle perplessità per la spesa che queste aziende dovranno sostenere, propongo che questo sovrintendente sia scelto tra i direttori delle farmacie facenti parte dell'azienda municipalizzata.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità*. Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che in questa sede non stiamo rivoluzionando nulla, ma semplicemente completando la legislazione esistente. Con l'emendamento dell'onorevole Bozzi, in sostanza, si dice che se i comuni hanno assunto in economia l'esercizio di più di una farmacia, possono nominare un direttore che non sia farmacista; se il comune ha assunto l'esercizio di una sola farmacia, il direttore sarà sempre e soltanto un farmacista. Se si tratta di un'azienda municipalizzata, l'importanza dell'azienda è tale da giustificare due impiegati ed è ovvio che, accanto alla competenza tecnica del farmacista, vi sia anche quella del commercialista.

Anche dal lato economico non condivido le preoccupazioni dell'onorevole Bubbio e di altri colleghi, anche se forse, in questo momento, sono giustificate soggettivamente. Un'azienda municipalizzata ha un bilancio tale da poter corrispondere due stipendi. Non si tratta, comunque, di sprecare danaro, ma di garantire il perfetto funzionamento del servizio.

La nostra preoccupazione deve essere quella di garantire la pubblica utilità. Questa la garantiamo, dal lato tecnico, attraverso il farmacista, e in secondo luogo, per l'azienda che vuole dare un utile al comune, attraverso il commercialista. Evidentemente, se l'azienda

sarà di ridotte dimensioni, allora vi sarà un solo farmacista direttore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dei primi sei articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione. Ricordo che il relatore ha proposto la soppressione di questi sei articoli in quanto assorbiti da decreti legislativi in via di approvazione da parte dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

ART. 1.

I farmacisti e i chimici addetti alle farmacie e ai laboratori galenici dei comuni o delle aziende municipalizzate sono nominati rispettivamente dal Consiglio comunale o dalla Commissione amministratrice dell'azienda in base a pubblico concorso per titoli indetto dal comune o dall'azienda entro 60 giorni da quello in cui il posto si è reso vacante.

(Non è approvato).

ART. 2.

La Commissione esaminatrice del concorso è presieduta dal sindaco o dal presidente della Commissione amministratrice dell'azienda ovvero da altro membro della Giunta comunale o della Commissione all'uopo delegato dal sindaco o dal presidente, ed è composta del medico provinciale, d'un funzionario dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno designato dal prefetto della provincia competente per territorio, d'un farmacista e d'un chimico designati, fra estranei all'amministrazione del comune o dell'azienda, dal Consiglio comunale o dalla Commissione amministratrice.

(Non è approvato).

ART. 3.

Il bando di concorso è pubblicato, oltre che nell'albo pretorio del comune per la durata di dieci giorni, in un quotidiano o in un settimanale della provincia e in un quotidiano a diffusione nazionale.

(Non è approvato).

ART. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono far pervenire al sindaco o al presidente della Commissione amministratrice dell'azienda, entro il termine fissato dal ban-

do, la domanda contenente l'indicazione del domicilio corredata dei seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto gli anni 21;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale penale;

d) certificato medico comprovante che il concorrente è esente da difetti o imperfezioni che impediscano l'esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto di carattere non temporaneo che rendano pericoloso l'esercizio medesimo. È in facoltà del sindaco o del presidente dell'azienda di disporre che i concorrenti siano sottoposti a visita medica;

e) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni in cui l'aspirante ha avuto residenza nell'ultimo biennio;

f) laurea in farmacia o in chimica;

g) certificato d'iscrizione nell'albo professionale e di esercizio della professione per almeno un anno;

h) stato di famiglia del concorrente;

i) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, o, per chi non abbia prestato servizio militare, certificato di esito di leva.

Il concorrente potrà presentare, sempre entro il termine fissato dal bando, tutti i documenti e titoli che riterrà utili ai fini del concorso.

Coloro che partecipano a più concorsi, banditi da più comuni o aziende municipalizzate, siti nella stessa provincia o in provincie diverse, debbono presentare tante domande quanti sono i concorsi, nonché i documenti e i titoli utili ai fini della valutazione prevista dall'articolo 5. Per gli altri documenti richiesti nelle lettere da c) ad i) del presente articolo essi possono fare riferimento a quelli prodotti per partecipare a uno dei concorsi, purché siano rispettati i termini prescritti dai diversi bandi.

Le domande e i documenti debbono essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo e i documenti debitamente legalizzati; quelli indicati nelle lettere da a) a i) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del bando di concorso.

(Non è approvato).

ART. 5.

I titoli sono suddivisi in tre categorie, per ciascuna delle quali ogni commissario dispone di dieci punti.

Le categorie sono le seguenti:

1°) titoli di studio;

2°) pratica professionale (servizi di titolare di farmacia con effettiva direzione della medesima; servizi di direttore presso farmacia aperta al pubblico o presso case produttrici di medicinali o presso farmacie interne di ospedali o di altre comunità o istituti; servizi di ufficiale farmacista presso ospedali militari; servizi di collaboratore presso le farmacie su indicate; ecc.);

3°) attività scientifica (titolarità di cattedre; incarichi d'insegnamento universitario; libera docenza; assistentati; pubblicazioni; indagini scientifiche; ecc.).

Le deliberazioni della Commissione esaminatrice debbono essere motivate.

In base alla somma dei punti riportati per ogni categoria di titoli la Commissione formula la graduatoria dei concorrenti. A parità di punti sono osservate le preferenze stabilite nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e nelle leggi successive.

(Non è approvato).

ART. 6.

La deliberazione di nomina del vincitore del concorso, divenuta esecutoria a sensi delle leggi vigenti, vale come autorizzazione all'esercizio della farmacia da parte del nominato.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

« Sono abrogate la legge 1° ottobre 1951, n. 1084, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge ».

L'onorevole Bozzi propone di sostituire questo articolo con il seguente:

« I comuni che hanno assunto in economia o a mezzo di azienda speciale l'esercizio di più di una farmacia, possono nominare, ai sensi dell'articolo 4 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, un direttore che non sia farmacista.

Se i comuni si avvalgono di tale facoltà dovrà essere istituito un posto di sovrintendente tecnico-farmacista alla cui nomina si procederà mediante concorso a sensi di legge ».

BOZZI. Vorrei che fossero fugate le preoccupazioni dell'onorevole Bubbio, il quale afferma che in questo modo si impone ai comuni un ulteriore onere. Onorevole Bubbio, questa è una valutazione che il comune farà se crederà di farla, perché il sovrintendente si dovrà nominare se il comune crederà di po-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

tersi avvalere della facoltà di nominare un amministrativo. Il comune, se riterrà che a capo di più farmacie possa esservi un farmacista, non nominerà il sovrintendente; ma se stimerà opportuno, data l'ampiezza dell'azienda, di nominare un amministrativo, allora dovrà nominare il sovrintendente. In sostanza, trattasi di una libera scelta.

BUBBIO. Non sono convinto. Al secondo comma dell'articolo proposto dall'onorevole Bozzi propongo perciò di sostituire la parola « dovrà » con l'altra « potrà ». Solo così vi potrà essere una certa discrezionalità da parte dei comuni.

DE MARIA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bubbio.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel nuovo testo proposto dall'onorevole Bozzi, del quale è stata data in precedenza lettura.

(*È approvato*).

L'articolo testé approvato costituirà l'articolo unico della proposta di legge.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Concessione di un contributo di lire 2 miliardi al comune di Trieste per edifici scola-

stici, opere igieniche, sistemazioni stradali e altre opere pubbliche » (1338):

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli	43
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

Bozzi: « Nuove norme sulle farmacie comunali e municipalizzate » (1159):

Presenti e votanti	43
Maggioranza	22
Voti favorevoli	40
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Amiconi Andreotti, Angelucci Mario, Antoniozzi, Berloff, Bernieri, Berry, Borellini Gina, Bozzi, Bubbio, Capacchione, Cappugi, Caprara, Concetti, Conci Elisabetta, Cotellessa, De Biagi, Delcroix, Elkan, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraud, Gorini, Gullo, Jacometti, Lenza, Marazza, Marotta, Pedini, Pelosi, Pintus, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Sensi, Tarozzi, Togni, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE ff.
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI